



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 264 del 19 dicembre 2025

OGGETTO: FESTIVITA' DI NATALE E CAPODANNO 2025-2026. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DI DETENZIONE DI OGGETTI IN VETRO. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICO PIROTECNICI DI QUAISIASI TIPOLOGIA. ORDINANZA EX ART. 54 T.U.E.L..

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione di Giunta n.197 del 25/11/2025 che approva le iniziative natalizie e di capodanno che si sviluppano per le vie del centro città fino al 6 gennaio 2026:

- pista di pattinaggio in Piazza I Maggio;
- ruota panoramica in P.zza I Maggio / Via Bovio;
- le Casine del Gusto in Via Bovio e Via Matteotti ;
- Dj Set presso le casine del gusto;
- serra dei sogni in P.zza Roosevelt;
- presepe in P.zza Mercato;
- tradizionale Concerto di Capodanno in Piazzale Roosevelt il 31 dicembre 2025;
- altri eventi collaterali;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.110 del 03/06/2025 ad oggetto: *"Divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro nelle aree in cui si svolgono eventi/manifestazioni/mercatini – anno 2025."*;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.306 del 24/12/2024 ad oggetto: *"Festivita' di capodanno 2024-2025. Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in contenitori di vetro e divieto di detenzione di oggetti in vetro. Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia. Ordinanza ex art. 54 T.U.E.L."* emanata in occasione dei festeggiamenti di capodanno dello scorso anno;

Considerato che le bevande in contenitori di vetro potrebbero fare registrare episodi di uso improprio nonché dispersione degli stessi che, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolinità delle persone, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso di persone;

Ritenuto di vietare la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro in Via Curiel, P.zza I Maggio e Via Bovio, dove è previsto il maggiore afflusso di persone e in particolare di giovani, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del giorno successivo il 24-25-26 dicembre 2025;

Ritenuto di vietare la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro nelle giornate di capodanno, su tutto il territorio comunale, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del giorno successivo il 31/12/2025 e l'01/01/2026;

Ritenuto di vietare l'introduzione fino al 06/01/2026 di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro in P.zza I Maggio, Via Curiel, Via Bovio, in Via Matteotti, negli orari di apertura della pista di pattinaggio e della ruota e negli orari di apertura delle casine del gusto;

Ritenuto di vietare la detenzione, il consumo, l'abbandono in luogo pubblico, su tutto il territorio comunale, di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati in vetro ed in generale oggetti in vetro, dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 7,00 e 1 gennaio 2026;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di sicurezza pubblica;

Dato atto che tali misure siano necessarie al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che potrebbero minacciare l'incolinità pubblica e la sicurezza urbana;

Premesso che:

- è molto diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnicci di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato;
- che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolinità pubblica, in special modo da parte dei minori;

Dato atto:

- che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnicci vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnicci ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolinità e più in generale per la sicurezza stradale;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolinità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché cessino simili comportamenti lesivi;

Rilevato pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnicici di qualsiasi tipologia;

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Visti

- l' art. 50 c.5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale", che prevede la possibilità di emettere ordinanze al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e comma 4 bis che stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- l'art. 32 comma 3 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. 9 agosto 2008, n.º 186 recante: "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione";
- la Circolare del Ministero dell'Interno: Direttiva Safety n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la nota inviata in data 24/12/2024 alla Prefettura di Rimini ai sensi dell'art.54 del TU.E.L. (D.lgs. 267/2000);

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

Visto lo Statuto dell'Ente;

ORDINA

1) a chiunque svolga, in qualsiasi forma, in Via Curiel, P.zza I Maggio e Via Bovio, attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro (anche a mezzo distributori automatici), di NON vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro

- dalle ore 20,00 del 24 dicembre 2025 alle ore 7,00 del 25 dicembre 2025;
- dalle ore 20,00 del 25 dicembre 2025 alle ore 7,00 del 26 dicembre 2025;
- dalle ore 20,00 del 26 dicembre 2025 alle ore 7,00 del 27 dicembre 2025;

Le bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro possono essere utilizzate all'interno delle attività di somministrazione o nelle aree di pertinenza parimenti destinate all'attività di somministrazione/consumo sul posto.

2) a chiunque svolga, in qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro (anche a mezzo distributori automatici), di NON vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro

- dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 7,00 del 1 gennaio 2026;
- dalle ore 20,00 del 1 gennaio 2026 alle ore 7,00 del 2 gennaio 2026;

Le bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro possono essere utilizzate all'interno delle attività di somministrazione o nelle aree di pertinenza parimenti destinate all'attività di somministrazione/consumo sul posto.

3) di non detenere, consumare, abbandonare in luogo pubblico, su tutto il territorio comunale, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati in vetro ed in generale oggetti in vetro, dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 7,00 e 1 gennaio 2026;

4) di non introdurre fino al 06/01/2026 bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro in P.zza I Maggio, Via Curiel, Via Bovio, in Via Matteotti, negli orari di apertura della pista di pattinaggio e della ruota e negli orari di apertura delle casine del gusto;

5) il divieto di utilizzo, dalle ore 12:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 24:00 del giorno 1 gennaio 2026, su tutto il territorio comunale, di ogni tipo di fuoco d'artificio, compresi quelli di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnicci su cose o persone in luoghi pubblici o in luoghi privati appartenenti a terzi;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa a:

- Prefetto di Rimini;
- Questore di Rimini;
- Comando Carabinieri di Cattolica;
- Comando Polizia Municipale di Cattolica;
- Guardia di Finanza.

Agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti e è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza .

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 euro, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/00.

Nel caso di accertamento di violazioni di cui al punto 4) consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnicci, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24/11/1981.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cattolica, 19/12/2025

IL SINDACO
FRANCA FORONCHI / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)